



AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO  
E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA

**Revisore Unico**

**Verbale n. 14 del 4.11.2022**

L'anno 2022 il giorno 4 del mese di novembre alle ore 10,30 presso la sede dell'Agenzia sita in Matera alla Via Annunziatella n. 64, si sono incontrati il Revisore Unico Dott. Laviero Laurita e la dott.ssa Rosanna Caragiulo, Dirigente dell'Area Affari Generali e Finanziari.

VISTA la bozza di delibera avente ad oggetto "PIAO - Sezione "Organizzazione e Capitale Umano" - Sottosezione "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2022/2024" ed i relativi allegati n.1) 2) e 3)" trasmessa al Revisore Unico con mail del 3.11.2022;

**CONSIDERATO CHE, COME ESPOSTO NELLE PREMESSE DELLA DELIBERA,**

- L'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, prevede al comma 2 che "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. (...) **Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente**".
- Il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a) che "Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 comma 1 del DL 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 con più di cinquanta dipendenti, sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle i disposizioni dell'art. articolo 6 commi 1, 4 (Piano dei fabbisogni) e 6, [...] del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165".
- L'8 maggio 2018 sono state emanate Linee Guida - atto non regolamentare teso a fornire una metodologia operativa di orientamento alle amministrazioni - le quali definiscono la Dotazione Organica come "valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte, in relazione ai rispettivi ordinamenti, fermo restando che per le Regioni e gli Enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa per il personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente."
- Che per le Regioni a statuto ordinario la norma di riferimento al momento applicabile è l'art. 33 del DL 34/2019 (cd. "Decreto Crescita") convertito con L. n. 58/2019, mentre per gli Enti sub regionali, i riferimenti normativi per le facoltà assunzionali esercitabili sono quelli argomentati nella Relazione Tecnica

predisposta dall'Area Affari Generali e Finanziari - Ufficio Affari Generali e Personale, di cui all'Allegato n. 2 della bozza di Delibera in esame;

- RICHIAMATI**
- L'art.1 commi 557, 557 bis e 557 ter della legge 296/2006 in virtù dei quali, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale (ivi incluse le spese sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e per la somministrazione di lavoro), al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP. L'inosservanza del comma 557 determina il divieto di assunzioni a qualsiasi titolo;
  - L'art.1 comma 557 quater della legge n.296/2006 (introdotto dall'art.3 comma 5 bis del D.L. n.90/2014): "ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, **il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione**", e che per l'Agenzia il valore medio delle spese di personale riferito al triennio 2011-2013 - parametro non valicabile ai fini del contenimento della spesa - risulta essere pari ad **€ 7.372.887,00**;
  - L'articolo 3 comma 5 quater del DL 90/2014;
  - L'art. 3 comma 5 del D.L. n.90/2014 prevede che le Regioni procedono ad assunzioni a tempo indeterminato nella misura del 100% del personale di ruolo cessato l'anno precedente a partire dal 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'art.1 commi 557, 557 bis e 557 ter della legge n.296/2006 innanzi richiamate. Inoltre, a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è consentito l'utilizzo dei residui disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente;
  - l'art 3 comma 5 sexies del D.L n.90/2014: per il triennio 2022/2024 agli enti territoriali non soggetti alla disciplina prevista dall'art. 33 del D.L 34/2019, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, ferma restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;
  - L'articolo 3 comma 6 del DL 90/2014 il quale dispone che "I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo",
  - La L.68/1999 e le Linee Guida emanate con Direttiva n. 1/2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione riguardanti le assunzioni obbligatorie previste ed i relativi meccanismi di calcolo delle scoperture;

- VISTE**
- La LR 18/2013 che, all'art. 23 dispone che "1. La Regione Basilicata, nell'applicazione della normativa nazionale in materia di obbligo di riduzione della spesa del personale e di limitazioni alle assunzioni, considera unitariamente la spesa del personale e le economie derivanti da cessazioni relative agli anni precedenti della Regione e degli enti strumentali ai quali effettua trasferimenti per il funzionamento";
  - La LR 11/2006 a disciplina dei controlli sugli atti degli Enti sub regionali;

**VISTA** La Relazione Tecnica predisposta dall'Area Affari Generali e Finanziari - Ufficio

Affari Generali e Personale, Allegato n. 2 della bozza di delibera, che espone, unitamente ai presupposti di legge della programmazione effettuata:

- le potenziali capacità assunzionali dell'Agenzia in relazione alle cessazioni intervenute a partire dall'esercizio 2021 per il triennio di programmazione;
- le effettive possibilità di assunzione determinate dai trasferimenti regionali;

- VERIFICATO**
1. **il rispetto delle prescrizioni di legge con particolare riferimento al rispetto del limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica;**
  2. **la compatibilità, rispetto agli stanziamenti di bilancio 2022 – 2024 ed agli equilibri di Finanza Pubblica, delle assunzioni programmate, delle trasformazioni dei rapporti di lavoro da part-time a full time e delle progressioni verticali, in rapporto alla dotazione organica valorizzata in termini finanziari e alle capacità assunzionali disponibili per il turn-over dei cessati nelle annualità 2021, 2022 e 2024, tenuto conto dei resti assunzionali relativi agli anni 2021-2023;**
  3. **la copertura finanziaria delle programmate assunzioni, assicurata a valere sui pertinenti capitoli relativi alla spesa per retribuzioni, oneri riflessi e IRAP, del personale del comparto e dei dirigenti, del bilancio di previsione 2022-2024;**

ACCERTATO, PER CIÒ CHE CONCERNE GLI ADEMPIMENTI NORMATIVI E LE CONDIZIONI E VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA LA CUI INOSSERVANZA DETERMINA IL DIVIETO DI PROCEDERE A NUOVE ASSUNZIONI

- Che con L.R. n. 14 del 4.6.2020 è stato approvato il bilancio di previsione dell'Agenzia;
- Che con Delibera n. 67 del 29.06.2022 è stato approvato il PIAO, il quale include il Piano delle Azioni Positive e il Piano della Performance 2022-2024;
- Che non emergono situazioni di soprannumero ed eccedenze di personale ai sensi dell'art.33 del D.Lgs. n.165/2001 che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità e di collocamento in disponibilità;
- Che, in ogni caso, prima di procedere a nuove assunzioni, nel corso del triennio, sarà preventivamente verificato il rispetto di tutte le condizioni previste dalle norme di legge in materia,

NEL RACCOMANDARE che nel corso dell'attuazione del piano occupazionale venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE:**

- Alla bozza di delibera avente ad oggetto "PIAO – Sezione "Organizzazione e Capitale Umano" – Sottosezione "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2022/2024" ed i relativi allegati n.1) 2) e 3 trasmessa con mail del 3 novembre 2022

Il presente verbale viene trasmesso al Direttore.  
La seduta termina alle ore 12,30.

**IL Revisore Unico**

**Dott. Laviero Laurita**

